

## **TI\_GERICHTE 38.2012.10 vom 30. November 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-11-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2012.10\\_d20111130](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2012.10_d20111130)

FR: TI\_GERICHTE 38.2012.10 du 30 novembre 2011

IT: TI\_GERICHTE 38.2012.10 del 30 novembre 2011

### **Regeste**

SdL rettam.non entrata nel merito di un'opp.interposta contro dec.d'inid.il 27.12.11 tramite posta elettrn.senza firma,ritenendo tardivo l'invio il 31.1.12 di uno scritto firmato in risposta ad assegn.l'11.1.12 da parte dell'amm.di un term.10gg per precisare rich.,motivare e trasmettere opp.firmata

### **Erwägungen**

#### **E. 27**

dicembre 2011 senza apporvi la propria firma, ritenendo tardivo l'invio, il

#### **E. 31**

gennaio 2012, di uno scritto firmato. 2.3. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. L'opposizione, che in materia di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione deve essere inoltrata nella forma scritta (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a OPGA) ed essere firmata (cfr. art. 10 cpv. 4 OPGA), deve contenere una conclusione e una motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA). L'art. 10 cpv. 5 OPGA stabilisce che se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediare, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito. In una sentenza I 25/06 del 27 marzo 2007 il Tribunale federale ha sviluppato al riguardo le seguenti considerazioni: " (...) Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). 4.2 Alors que l'art. 108 al. 3 OJ prévoit explicitement qu'un délai supplémentaire ne peut être impartit en procédure fédérale que lorsque les annexes manquent ou que les conclusions ou les motifs du recours ne sont pas suffisamment clairs, sans que le recours soit manifestement irrecevable, on ne retrouve pas pareille limitation en procédure administrative (art. 10 al. 5 OPGA) ou en procédure judiciaire de première instance (art. 61 let. b 2ème phrase LPGA, dont le texte correspond à celui de l'art. 85 al. 2 let. b 2ème phrase aLAVS, abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003). Selon la jurisprudence développée en relation avec l'art. 85 al. 2 let. b 2ème phrase aLAVS - qui s'applique également dans la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 61 let. b 2ème phrase LPGA; arrêt I 126/05 du 6 juin 2005, consid. 2) et dans la procédure d'opposition (art. 10 al. 5 OPGA; arrêt I 99/06 du 8 septembre 2006, consid. 2.2; voir également ATF 123 V 128 consid. 3a et b p. 130 et les références) -, un délai permettant à l'intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d'une manière générale, dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s'agit là d'une

prescription formelle, qui oblige le juge de première instance - excepté dans les cas d'abus de droit manifeste - de fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours ( ATF 107 V 244 consid. 2 in fine p. 245, 104 V 178). (...) " In un'altra sentenza 9C\_62/2007 del 26 settembre 2007 l'Alta Corte ha ricordato che: " (...) 5.5 Nella recente sentenza citata I 898/06, questo Tribunale ha avuto modo di affermare che il termine supplementare dell'art. 10 cpv. 5 OPGA per rimediare a un vizio dell'opposizione è un termine stabilito da un'autorità e, in quanto tale, è per principio prorogabile (consid. 3.4; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, no. 9 all'art. 40; del medesimo autore, Auswirkungen des ATSG - Erste Erfahrungen, in: Schaffhauser/Kieser, Praktische Anwendungsfragen des ATSG, San Gallo 2004, pag. 19 seg.; Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2a ed., Zurigo 1999, § 12 no. 8; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, pag. 311). La concessione di una proroga presuppone tuttavia motivi sufficienti. La prassi amministrativa è a tal riguardo generosa e considera motivo sufficiente un sovraccarico di lavoro, un'assenza oppure l'impossibilità di entrare in relazione con la parte patrocinata (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 9). Questa prassi contrasta in un certo qual modo con l'obbligo di celerità della procedura. Nondimeno, sia l'approvazione di domande di proroga del termine formulate dal patrocinatore, sia lo svolgimento rapido della procedura sono nell'interesse della persona assicurata, motivo per cui l'assicuratore deve di principio concedere un breve termine supplementare se intende respingere una domanda di proroga del termine (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 10; Rhinow/Krähenmann, op. cit., pag. 311). Lo stesso principio vale per la procedura di opposizione come pure per quella di ricorso di prima istanza (sentenza citata, consid. 3.4). (...) " 2.4. L'art. 39 cpv. 1 LPGA, prevede poi che le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2). L'art. 38 cpv. 1 LPGA recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3, inoltre, prevede che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Giusta il cpv. 4, infine, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso. Il 1° gennaio 2007 sono entrate in vigore alcune modifiche dell'art. 38 LPGA (cfr. RU del 13 giugno 2006 N. 23 pag. 2197 segg. (2276)). In primo luogo, è stato introdotto un ulteriore capoverso, ossia il cpv. 2bis, secondo cui una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito. In secondo luogo, i cpv. 3 e 4 sono stati modificati come segue: " (...) 3 Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante. 4 I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono: a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso; c. dal 18 dicembre al 2 gennaio

incluso.” Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine (cfr. art. 38 cpv. 2 bis LPGa), nella misura in cui il destinatario doveva attendersi, secondo il principio della buona fede, un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 34 consid. 2a/aa; DTF 134 V 49; STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006 consid. 3.4.; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa).

2.5. Nella presente evenienza, con decisione formale del 30 novembre 2011, la Sezione del lavoro ha ritenuto RI 1 inidonea al collocamento a far tempo dal 15 novembre 2011 (cfr. consid. 1.1.; doc. A2). L'opposizione inoltrata dall'assicurata il 27 dicembre 2011 tramite messaggio di posta elettronica (cfr. doc. A3) è stata considerata irricevibile dalla Sezione del lavoro con decisione su opposizione del 7 febbraio 2012 (cfr. consid. 1.6.; doc. A1), in quanto, da una parte, la medesima non vi aveva apposto la propria firma, dall'altra, non ha provveduto a sanare tale difetto entro il termine di dieci giorni assegnatole dall'amministrazione con raccomandata del 11 gennaio 2012 (cfr. consid. 1.3.; doc. 5). L'insorgente ha, infatti, prodotto uno scritto munito della propria firma soltanto il 31 gennaio 2011 (cfr. consid. 1.5.; doc. 3).

2.6. Chiamata a esprimersi in merito alla fattispecie, questa Corte osserva, dapprima, che a ragione la Sezione del lavoro, conformemente all'art. 10 cpv. 5 OPGA (cfr. consid. 2.3.), l'11 gennaio 2012 ha assegnato all'assicurata un termine di dieci giorni al fine di rimediare all'assenza di firma sull'opposizione del 27 dicembre 2011 con l'avvertimento che in difetto non sarebbe entrata nel merito della stessa (cfr. consid. 1.3., doc. 5). Lo scritto del 11 gennaio 2012, spedito all'assicurata per plico raccomandato il medesimo giorno, è stato ritirato allo sportello postale il 17 gennaio 2012 (cfr. doc. 4). Il termine di dieci giorni per sanare l'opposizione del 27 dicembre 2011 è quindi iniziato a decorrere il 18 gennaio 2012 (cfr. consid. 2.4.) ed è spirato il 27 gennaio 2012. L'invio, il 31 gennaio 2012, da parte dell'insorgente dello scritto da lei firmato (cfr. doc. 3), già a prescindere da ogni valutazione concernente la carenza o meno di motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA), risulta conseguentemente tardivo. Il termine di dieci giorni impartito dalla Sezione del lavoro con scritto dell'11 gennaio 2012 (cfr. doc. 5) risulta peraltro adeguato. Al riguardo va sottolineato che da una sentenza 9C\_89/2008 del 15 febbraio 2008, peraltro pertinentemente menzionata dall'amministrazione nella decisione su opposizione e nella risposta di causa (cfr. doc. A1; III), si evince che il Tribunale federale ha assegnato un termine di dieci giorni a un ricorrente per sanare la mancanza della firma sull'impugnativa interposta contro il rifiuto da parte di un tribunale cantonale di una domanda di assistenza giudiziaria. Non avendo l'insorgente rimediato al vizio entro tale termine, l'Alta Corte non è entrata nel merito del ricorso. Il TCA constata inoltre che l'assicurata non ha postulato la concessione di alcuna proroga (sul tema, cfr. consid. 2.3). Infine, a proposito del fatto che l'assicurata non sia di madre lingua italiana, va rilevato che dai suoi allegati e scritti (cfr. doc. I; V; 9; A3) emerge che la medesima comprende detta lingua e riesce comunque a far valere le proprie pretese giuridiche. La ricorrente non può, pertanto, validamente invocare delle difficoltà linguistiche per giustificare la circostanza di non aver trasmesso, in risposta alla richiesta dell'11 gennaio 2012 dell'amministrazione (cfr. doc. 5), l'opposizione firmata e motivata entro dieci giorni. In simili condizioni, ritenuto che l'opposizione del 27 dicembre 2011 non apportava la firma dell'assicurata e che quest'ultima non ha provveduto a rimediare a tale mancanza entro il termine di dieci giorni impartitole dall'amministrazione, occorre concludere che rettamente la Sezione del lavoro, in

applicazione dell'art. 10 cpv. 5 OPGA, ha considerato l'opposizione irricevibile e non è entrata nel merito della stessa (per un caso analogo cfr. STCA 38. 2011.51 del 29 agosto 2011). La decisione su opposizione impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.